



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
REALIZZAZIONE DEI DEHORS**

INDICE:

- Articolo 1 OGGETTO E FINALITA'
- Articolo 2 CONTENUTI
- Articolo 3 DEFINIZIONI
- Articolo 4 COMPOSIZIONE
- Articolo 5 UBICAZIONE E DIMENSIONI DEI DEHORS
- Articolo 6 ATTIVITA' E ORARI
- Articolo 7 OBBLIGHI DELL'ESERCENTE/CONCESSIONARIO
- Articolo 8 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE
- Articolo 9 RINNOVO CONCESSIONI
- Articolo 10 REVOCA SOSPENSIONE
- Articolo 11 ONERI
- Articolo 12 NORMA TRANSITORIA
- Articolo 13 SANZIONI
- Articolo 14 APPROVAZIONE , MODIFICA O INEFFICACIA DI NORME
- Articolo 15 RINVIO

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 17.03.2014)

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico realizzata mediante 'dehors' stagionali o permanenti da parte degli esercizi pubblici titolari di autorizzazione di Ps con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città.

Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole occupazioni, definendone i caratteri qualitativi, per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.

ART. 2 CONTENUTI

Il regolamento contiene indicazioni e prescrizioni riferite alle occupazioni di cui al precedente articolo.

In particolare sono individuati:

- le diverse tipologie e le rispettive modalità di intervento;
- le dimensioni delle diverse tipologie;
- l'elenco degli elaborati grafici e descrittivi da presentare per l'ottenimento dei titoli autorizzativi.

ART. 3 DEFINIZIONI

Per "dehor" si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica (o privata gravata da servitù di uso pubblico), che costituisce, delimita ed arreda uno spazio destinato alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande. Sotto l'accezione di dehor il presente regolamento tratterà anche l'occupazione di suolo pubblico, costituita dalla collocazione di soli tavolini sedie, panche, poltrone e ombrelloni;

per "dehor stagionale" si intende l'insieme degli elementi di cui al comma precedente installati per un periodo complessivo non superiore a 120 giorni nell'arco dell'anno solare;

per "dehor permanente" si intende l'insieme degli elementi di cui al comma 1) installati per un periodo complessivo superiore a 120 giorni e, comunque, non superiore ad un anno a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico.

ART. 4 COMPOSIZIONE

Gli unici elementi di dehors ammessi sono quelli di seguito indicati: tavoli, sedute in generale (sedie, poltroncine, panche), ombrelloni. Non sono ammesse altre tipologie. Non è ammesso l'utilizzo di pedane né sulla sede stradale né sui marciapiedi.

ART. 5 UBICAZIONI E DIMENSIONI DEI DEHORS

Con riferimento all'ubicazione, i "dehors" devono sempre soddisfare i seguenti requisiti:

- in prossimità di un incrocio o di un accesso o di un passo carraio, i "dehors" dovranno essere posizionati distanziati di almeno 5 metri dall'intersezione dell'incrocio stesso e di almeno 2 metri dagli attraversamenti pedonali;
- non è consentito installare "dehors", o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- l'area dei "dehors" non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici, deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l'area bus di almeno 5 metri

- nell'installazione di "dehors" interessanti i marciapiedi pubblici, dovrà essere lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio minimo non inferiore ad 1,20 metri;
 - i "dehors" non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini , griglie, caditoie, idranti , quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc);
 - fatte salve le limitazioni di cui ai punti precedenti, in caso di chiusura del traffico veicolare su strada sarà consentita l'occupazione di tutta la larghezza dei marciapiedi
- Con riferimento alle dimensioni, i "dehors" devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- la superficie massima consentita per la semplice occupazione suolo con tavoli sedie e ombrelloni, non ha limiti specifici, sarà valutata in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta, fino ad un massimo di mq 50.;
 - la lunghezza massima dello spazio occupato dal dehors non può superare il fronte dell'esercizio;

ART. 6 ATTIVITA' - ORARI

I dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso (somministrazione di alimenti e bevande). Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento . Sono comunque consentiti nell'area di pertinenza del dehor intrattenimenti musicali dal vivo debitamente autorizzati.

I dehors non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'ESERCENTE/ CONCESSIONARIO

- 1) Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:
 - a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
 - b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche rispetto a quanto autorizzato;
 - c) ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere tassativamente custoditi in luogo privato;
 - d) in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;
 - e) in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors;
 - f) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART 8 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

- 1) Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intende collocare dehors o semplici arredi come tavolini, sedie e panche su suolo pubblico deve ottenere specifico titolo autorizzativo del Comune.
- 2) A tal fine, il soggetto interessato deve presentare formale istanza all'Ufficio Urbanistica per il rilascio del titolo autorizzativo corredata dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:50, nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i

materiali di facciata , gli elementi architettonici, i colori. Nella stessa dovranno, inoltre, essere riportati tutti gli elementi (pali della luce, tombini, scivoli) presenti nell'area da occupare con le relative distanze dagli elementi di arredo da posizionare;

b) relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato;

c) fotografie a colori frontali o laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;

d) modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;

e) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti.

3) Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni.

ART. 9 RINNOVO AUTORIZZAZIONI

1) Le autorizzazioni di suolo pubblico con dehors vengono rinnovate alla scadenza, previa comunicazione e specifica verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità;

2) ai fini del rinnovo di tali concessioni, i titolari degli esercizi dovranno presentare formale istanza almeno 30 giorni prima di quello di scadenza o di quello previsto per la nuova installazione, allegando un'autocertificazione attestante la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata e l'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento all'anno richiesto ed all'anno precedente. Il termine per la conclusione del procedimento è di 20 giorni

ART. 10 REVOCA/SOSPENSIONE

1) La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors o semplici arredi può essere revocata per motivi di interesse pubblico; il relativo provvedimento dovrà essere comunicato al destinatario con almeno 10 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 3 giorni di preavviso. Qualora la rimozione non avvenisse ad opera del proprietario si potrà procedere alla rimozione immediata della struttura e degli arredi anche senza l'assenso dell'esercente, accollando le relative spese all'esercente stesso.

2) La concessione è, inoltre, revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) gli elementi d'arredo non siano ritirati e custoditi ai sensi dell'art 7;

b) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti;

c) in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico;

d) in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelli a cui sono destinati;

e) in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che hanno determinato la sospensione della concessione.

3) l'autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico è sospesa ogni qualvolta nella località interessata debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato al destinatario almeno 5 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi e strutture; la rimozione è a totale carico degli esercenti. In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte può avvenire con un preavviso minimo di 3 giorni, secondo la prescrizione del comma 1°. Qualora non fosse possibile la comunicazione in forma urgente, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere strutture ed arredi.

4) L'autorizzazione è, inoltre, sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro o pericolo per le persone o le cose;

b) siano venute meno le condizioni igienico –sanitarie.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo, quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.

5) I provvedimenti di cui ai precedenti commi 2) e 4) sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, con la notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

ART. 11 ONERI

L'occupazione del suolo pubblico con dehors è soggetta al pagamento degli oneri previsti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo quanto previsto nel relativo regolamento comunale e nei correlati e conseguenti provvedimenti amministrativi.

ART. 12 NORMA TRANSITORIA

Tutti i dehors e le occupazioni suolo con arredi attualmente esistenti sul territorio in forza di regolare titolo dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore:

Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente comporterà la rimozione coatta di quanto installato a carico dell'occupante, oltre le relative sanzioni previste dal Regolamento Cosap per le occupazioni illegittime.

ART. 13 SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da Euro 103.29 a Euro 516.46 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689 del 24/11/1981. Inoltre, ogni violazione nell'arco di un anno comporterà la sospensione della concessione da 5 a 15 giorni, alla terza violazione conseguirà la revoca della concessione. Dette violazioni saranno causa ostativa al rilascio di una nuova concessione.

ART. 14 ABROGAZIONE, MODIFICA O INEFFICACIA DI NORME

Alle diverse tipologie di occupazione (edilizie, sottosuolo etc.) continuano ad applicarsi le norme contenute nel vigente Regolamento COSAP. Le occupazioni effettuate con de hors soggiacciono alla stessa disciplina tributaria delle altre tipologie di occupazione, così come previsto nel regolamento Cosap

ART. 15 RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i, agli artt. 16,17,18 della Legge 15 luglio 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ed ai vigenti Regolamenti comunali.